

# **COMUNE DI BOLSENA**

# Provincia di Viterbo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 20 del 30-05-2023

Oggetto: TRIBUTI: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12:00 convocato con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria Straordinaria e in Prima convocazione, ., in modalità mista, sia in presenza che in video conferenza. Assume la presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qu	alifica	Presenti / Assenti
Dottarelli Paolo	Sindaco		Presente
Di Sorte Andrea	Vice Sindaco		Presente
Adami Riccardo	Consigliere		Presente
Basili Roberto	Consigliere		Presente
Emidi Daniele	Consigliere		Presente
Stella Jacopo	Consigliere		Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere		Presente
Bruti Raffaella	Consigliere		Presente
Briscia Leonardo	Consigliere		Presente
Sciuto Manlio	Consigliere		Assente
Polsi Emilia	Consigliere		Presente
Dottarelli Raffaele	Consigliere		Presente
Di Russo Leonardo	Consigliere		Assente

Presenti 11 - Assenti 2

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

Entra in videochiamata il Consigliere Andrea Di Sorte

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 -2021);
- la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/ ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ed ha disciplinato la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per lo stesso periodo;

#### **RICHIAMATO:**

- in particolare, l'art. 4 "determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale "di cui alla deliberazione ARERA 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF che dispone il limite massimo all'aumento delle entrate tariffarie, singolarmente per ogni anno dell'intervallo 2022-2025
- l'art. 5 del citato dettato normativo che definisce il limite massimo di variazione annuale del fattore tariffario per l'accesso agli impianti di trattamento
- la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale l''Autorità ha approvato i documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025
- la deliberazione ARERA del 26.10.2021 n. 459/2021/R/RIF relativa alla "valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)
- la propria deliberazione n. 23 del 30/04/2022 con la quale è stato approvato il piano finanziario per il quadriennio 2022-2025 per un importo di € 766.639,00 per l'anno 2022, € 771.027,00 per l'anno 2023, € 771.027,00 per l'anno 2024 ed € 771.025,00 per l'anno 2025;

RILEVATO CHE le entrate tariffarie per l'anno in corso non superano il limite di € 772.084,00 secondo quanto disposto dall'art. 4 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF citata;

#### VISTO:

- -l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- -l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;
- L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30.12.2021 convertito nella legge n. 25 del 28/03/2022 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, fatto salvo eventuale slittamento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione operato dal legislatore;

**RILEVATO CHE** con decreto del 19/04/2023 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 al 31/05/2023, ai sensi dell'art.151 comma 1 del TUEL;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 49,80% a carico delle utenze domestiche - 50,20% a carico delle utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

**DATO ATTO** che l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

VISTO l'allegato A prospetto delle tariffe Tari 2023 da applicare;

RITENUTO, altresì, al fine di consentire il perseguimento dell'interesse pubblico fiscale di riscuotere il tributo in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento amministrativo, evitando all'utente dispendiosi e ripetuti invii che possono disorientare e indurre in pagamenti errati, in continuità con gli anni precedenti, stabilire la riscossione dell'ammontare complessivo dovuto a titolo di TARI 2023 in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze di pagamento:

prima rata: 30 Ottobre
seconda rata: 30 Novembre
terza rata: 30 Dicembre

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Ottobre 2023

# Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 2 (Polsi e Dottarelli Raffaele)

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della TARI così come riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) dare atto che con l'applicazione delle tariffe così definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;
- 4) dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

prima rata: 30 Ottobre
seconda rata: 30 Novembre
terza rata: 30 Dicembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Ottobre;

6) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il Segretario Comunale F.to MARIOSANTE TRAMONTANA Il Sindaco F.to Paolo Dottarelli Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 07-06-2023 al 22-06-2023 (n° 595 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Segretario Comunale

f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 07-06-2023 al 22-06-2023, esecutiva il , ai sensi dell'art.  $124 1^\circ$  comma e dell'art.  $134 3^\circ$  comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale

f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo MARIOSANTE TRAMONTANA